

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/75 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1977/75 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 agosto 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine <sup>(1)</sup>

(UC/1 000 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0,20
10.04	Avena	0	3,95	3,95	7,89
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,65	2,65	7,89
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	5,13	5,13	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

## B. Malto

(UC/1 000 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,36	0,36
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,27	0,27
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,31	0,31